CHE AUTORIZZA UNA SPESA STRAORDINARIA DI TRENTASEI MILIONI DI LIRE PER LA COSTRUZIONE D'UN ARSENALE MILITARE MARITTIMO ALLA SPEZIA

Art. 4

E' data facolta' al Governo di concedere per trattativa privata a quelle Societa' nazionali od estere che offrano maggior sicurezza di capacita', e di credito finanziario l'esecuzione di tutti, od alcuni fra i lavori relativi alla costruzione dell'Arsenale, pubblicando pero' per le stampe il quaderno d'oneri nel termine non minore di un mese prima della concessione.

Nel primo mese di ciascuna sessione il Governo presentera' al Parlamento una relazione particolareggiata sui lavori, e sulle spese fatte per l'Arsenale marittimo nell'esercizio dell'anno precedente.

Versione in vigore dal 27 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza una spesa straordinaria di trentasei milioni di lire per la costruzione d'un Arsenale militare marittimo alla Spezia
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-una-spesa-straordinaria-di-trentasei-milioni-di-lire/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it